DISPOSIZIONI URGENTI PER LA PARTECIPAZIONE ITALIANA A MISSIONI INTERNAZIONALI

Art. 16

Interpretazione autentica di disposizioni in materia di trattamenti economici per servizi prestati all'estero

L'articolo 1 del regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, gli articoli 1, primo comma, lettera b), e 3 della legge 8 luglio 1961, n. 642, e l'articolo 4, comma 1, lettera a), della legge 27 dicembre 1973, n. 838, si interpretano nel senso che i trattamenti economici ivi previsti hanno natura accessoria e sono erogati per compensare disagi e rischi collegati all'impiego, obblighi di reperibilita' e disponibilita' ad orari disagevoli, nonche' in sostituzione dei compensi per il lavoro straordinario.

Versione in vigore dal 19 gennaio 2006, non più in vigore dal 20 marzo 2006 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni urgenti per la partecipazione italiana a missioni internazionali
Estremi	Decreto-legge 17 gennaio 2006, n. 10
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 18 gennaio 2006

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-per-la-partecipazione-italiana-a-missioni-2006/art-16-interpretazione-autentica-di-disposizioni-in-materia-di-trattamenti/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it